



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
con il Ministro della difesa (CROSETTO)
e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2025

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli
Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	8
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	12
Disegno di legge	»	13
Testo degli Emendamenti in lingua ufficiale e facente fede, con relativa traduzione	»	14
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede, con relativa traduzione	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

1.1 Contesto

La Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (*International Maritime Organization IMO*), istituisce l'Organizzazione Marittima Internazionale quale organo delle Nazioni Unite.

La prima versione del testo della Convenzione risale alla costituzione dell'organismo nella forma di Organizzazione Intergovernativa Consultiva della Navigazione Marittima (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization IMCO*), Convenzione adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra il 6 marzo 1948, ed entrata in vigore il 17 marzo 1958 grazie anche alla ratifica del Governo italiano avvenuta con la legge 22 maggio 1956, n. 909, che ha sancito la partecipazione attiva dell'Italia come Stato membro dell'Organizzazione.

L'IMCO nasce con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale nel campo dei traffici marittimi e dal 1982 ha assunto la nuova veste di **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)** avendo le Nazioni Unite ampliato funzioni e missione dell'organismo a ricomprendere le nuove sfide poste in essere dallo sviluppo dei traffici marittimi, non solo in campo commerciale, ma anche in campo industriale, cantieristico ed a protezione dell'ambiente marino, partendo dalla premessa fondamentale della salvaguardia e sicurezza della navigazione marittima.

Negli anni, in conseguenza dell'allargamento della platea delle Nazioni che hanno aderito alla Convenzione internazionale in parola, la struttura del Consiglio IMO è stata ampliata ed i diversi emendamenti al testo della Convenzione hanno condotto all'attuale strutturazione dell'Organizzazione.

L'odierna Organizzazione Marittima Internazionale consta di 176 Stati Membri, 3 Membri associati; 66 organizzazioni intergovernative con *status* di osservatori; 85 organizzazioni internazionali non governative con *status* consultivo, ed è strutturata in:

- **Segretario Generale** assistito da un **Ufficio di Segretariato** ed una **Direzione Generale per le Conferenze**;
- **Assemblea generale** degli Stati membri, che si riunisce con cadenza biennale ed ove contestualmente si tengono le elezioni del Consiglio (mandato biennale);
- **Consiglio esecutivo** che si riunisce in due sessioni ordinarie nel corso di ogni anno - sono previste sessioni straordinarie in correlazione ai lavori assembleari e per eccezionali eventi, normati dalla Convenzione IMO stessa;
- **5 Comitati** principali assistiti da corrispondenti **5 Direzioni Generali** per materia;
- **7 Sottocomitati** di derivazione dei 5 Comitati principali.

Il Consiglio dell'Organizzazione consta attualmente di 40 seggi suddivisi in una terna di categorie per specifiche qualità dei rispettivi Stati membri rappresentanti:

Categoria A, prevista per 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale;

Categoria B, prevista per 10 Stati membri con prevalente interesse nel commercio marittimo internazionale;

Categoria C, prevista per 20 Stati membri con particolari interessi attinenti al trasporto marittimo, o alla navigazione, e la cui elezione in seno al Consiglio garantisca la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo.

Il Consiglio esecutivo viene eletto a maggioranza qualificata dei 2/3 degli Stati membri IMO nel corso della sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione.

Gli Stati membri del Consiglio contribuiscono economicamente al bilancio finanziario dell'Organizzazione tramite quota annuale, parametrata per categoria consiliare di appartenenza e flotta, con lievi incrementi annuali in relazione alle previsioni di bilancio presentate dal Segretario Generale, così come approvate dal Consiglio ed adottate dall'Assemblea generale.

Il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio e contribuisce al funzionamento dell'IMO con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi (per un ammontare di circa 500 mila euro annui) tramite Capitolo di bilancio del MIT n.1891 'Contributi internazionali'.

L'Assemblea dell'IMO ha confermato, per il biennio 2024-2025, la rielezione dell'Italia tra i 10 Stati membri appartenenti alla categoria A, insieme a Giappone, Grecia, Cina, Norvegia, Panama, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

1.2 Contenuti e finalità

Il provvedimento emendativo in esame è stato adottato dagli Stati membri dell'Organizzazione nel corso della 32^a sessione dei lavori dell'Assemblea Generale IMO, svoltasi nel dicembre 2021 nel quartier generale di Londra. Il provvedimento, adottato l'8 dicembre 2021 con Risoluzione assembleare, ha apportato ulteriori emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione che incidono sull'ampliamento dei seggi previsti nelle tre categorie del Consiglio IMO.

Specificatamente, a seguito dell'entrata in vigore del testo degli emendamenti allegato alla Risoluzione IMO A32/1152, il **numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue**, suddiviso per: 12 seggi in categoria A, 12 seggi in categoria B e 28 seggi in categoria C.

Inoltre, la **durata del mandato** degli eletti **aumenterà**, da un biennio, ovvero il periodo che intercorre tra ogni Assemblea Generale dell'Organizzazione, ad un **quadriennio**. Il mandato degli eletti vigerà, quindi, fino alla fine di due sessioni regolari di Assemblea, da quella di elezione.

La finalità del provvedimento emendativo di ampliamento del Consiglio dell'IMO risiede nella necessità di assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, nel loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione, nonché alle SIDS (Small Island Developing States) con importanti interessi in campo marittimo.

Tutto ciò anche in ragione dell'emergente questione inerente alla progettazione, allo sviluppo e all'attuazione della transizione ecologica che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino, e che, per compiersi, non può trovare regioni del mondo con un diverso passo di adempimento e con diversi *standard*.

Inoltre, la maggior durata del mandato, oltre a garantire maggior operatività all'Organizzazione ha l'effetto di un consistente risparmio economico a beneficio del settore.

1.3 Motivazioni del provvedimento di ratifica della Risoluzione A32/1152.

L'ampliamento del numero di seggi in seno al Consiglio IMO consente la più ampia rappresentatività globale all'interno dell'organo di governo dell'Organizzazione.

Si tratta di un ampliamento che interessa particolarmente l'Italia che è inclusa (unico Paese europeo insieme alla Grecia) nel ristretto gruppo dei 10 principali Paesi che forniscono maggiore impulso allo sviluppo e alla sicurezza del trasporto marittimo. Tale riconoscimento deriva dal fatto che il nostro è tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di Trattati attualmente in vigore e che possiede una flotta ampiamente rinnovata e tecnologicamente avanzata, che è garanzia di sviluppo e sicurezza della navigazione e di tutela dell'eco-sistema marino.

Inoltre, regioni e piccoli contesti nazionali con un importante collocazione marittima, quando meglio rappresentati in ambito Consiliare, saranno sollecitati ad un più celere adeguamento agli standard di settore ed all'armonizzazione alla disciplina internazionale marittima.

L'estensione della durata del mandato degli eletti, da due a quattro anni, contribuirà a favorire la stabilità del Consiglio e a rafforzare la posizione dell'Italia in sede all'IMO.

La ratifica degli emendamenti previsti dalla Risoluzione A32/1152 si rende necessaria anche tenuto conto che, con lettera circolare n. 4545 diramata il 5 aprile 2022 agli Stati membri IMO, il Segretario Generale dell'Organizzazione ha sollecitato i membri dell'Organizzazione ad una urgente accettazione al fine di completare l'obiettivo dell'entrata in vigore degli emendamenti entro l'anno 2025.

A tal fine, unitamente alla lettera circolare, il Segretario Generale ha trasmesso il modello dello strumento di accettazione degli emendamenti che andrà debitamente compilato e firmato per la comunicazione al Segretario Generale, nonché depositato presso l'IMO.

Gli emendamenti entreranno in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 71 della Convenzione, dopo dodici mesi dall'accettazione dei due terzi degli Stati membri dell'Organizzazione.

Esame delle disposizioni del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di quattro articoli che disciplinano l'autorizzazione alla ratifica della Risoluzione emendativa (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e l'entrata in vigore (articolo 4) della legge stessa.

RELAZIONE TECNICA

Dal disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'IMO non conseguono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con gli emendamenti oggetto di ratifica viene, infatti, ampliata la compagine partecipativa al Consiglio, con un aumento da 40 a 52 membri (per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i rappresentanti da 10 diverranno 12) e viene estesa la durata del mandato dei rappresentanti dei Paesi eletti, i quali rimarranno in carica per un quadriennio (ossia fino alla fine delle due successive sessioni biennali dell'Assemblea).

Per l'Italia, riconfermata tra i 40 Stati membri del Consiglio per il biennio 2024-2025, non discendono, in particolare, nuovi o maggiori oneri atteso che, non essendo previsti emolumenti o compensi per i rappresentanti, nulla muterà dal punto di vista organizzativo, logistico, retributivo e finanziario rispetto ad oggi per la Rappresentanza Permanente italiana presso l'Organizzazione, composta dal Rappresentante Permanente, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno Unito coadiuvato da un esperto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale in servizio presso la medesima Rappresentanza.

Il nostro Paese siede stabilmente nella categoria A del Consiglio (prevista per i 10 Stati membri con prevalente interesse nella fornitura di servizi di navigazione marittima a carattere internazionale) e contribuisce al funzionamento dell'Organizzazione con una quota annuale che correntemente supera le 400.000 sterline inglesi (per un ammontare di circa 500 mila euro annui) tramite Capitolo di bilancio del MIT n.1891 'Contributi internazionali'.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

24/09/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Referente ATN: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'intervento normativo è coerente con l'azione di Governo in materia di potenziamento del trasporto marittimo e di implementazione della sicurezza della navigazione in conformità alla normativa IMO. Il provvedimento assicura una presenza attiva dell'Italia in seno all'Organizzazione Marittima Internazionale tenuto conto che, a seguito dell'entrata in vigore del testo degli emendamenti allegato alla Risoluzione IMO A32/1152, il numero totale dei seggi al Consiglio passerà da quaranta a cinquantadue (per l'Italia, che appartiene alla categoria A, i seggi da 10 diverranno 12) e la durata del mandato degli eletti sarà elevata ad un quadriennio.

La legge di ratifica ed esecuzione è necessaria in quanto gli emendamenti alla Convenzione di istituzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Non sussistono profili di incoerenza, incompatibilità o contraddizione con il quadro normativo nazionale.

La Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (International Maritime Organization IMO), istituisce l'Organizzazione Marittima Internazionale quale organo delle Nazioni Unite.

La prima versione del testo della Convenzione risale alla costituzione dell'organismo nella forma di Organizzazione Intergovernativa Consultiva della Navigazione Marittima (*Intergovernmental Maritime Consultative Organization IMCO*), Convenzione adottata dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra il 6 marzo 1948, ed entrata in vigore il 17 marzo 1958, a seguito della ratifica del Governo italiano avvenuta con la legge 22 maggio 1956, n. 909, che ha sancito la partecipazione attiva dell'Italia come Stato membro dell'Organizzazione.

L'IMCO ha assunto la nuova veste di Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) avendo le Nazioni Unite ampliato funzioni e missione dell'organismo.

Negli anni, in conseguenza dell'allargamento della platea delle Nazioni che hanno aderito alla Convenzione in parola, la struttura del Consiglio IMO è stata ampliata ed i diversi emendamenti al testo della Convenzione (le Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'IMO, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 sono state ratificate con legge 21 dicembre 1999 n. 514) hanno condotto all'attuale strutturazione dell'Organizzazione.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto non incide sulla normativa vigente.

4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, essendo conforme agli articoli 80 e 87 della Costituzione in tema di ratifica di trattati internazionali e all'articolo 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia della sicurezza della navigazione e la materia dei rapporti internazionali rientrano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118 della Costituzione.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che richiede ratifica legislativa in base a disposizione costituzionale. Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione o ad altri strumenti di semplificazione normativa, in quanto la ratifica dell'accordo con legge è prevista dall'articolo 80 della Costituzione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo proposto.

9. *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie disciplinate dall'intervento normativo proposto.

**PARTE II CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E
INTERNAZIONALE****10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

L'intervento non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o su analoga materia.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo risponde ai protocolli e alle risoluzioni adottati in seno all'IMO.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si individuano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazione sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si individuano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo non introduce nuove definizioni.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento proposto risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La proposta non introduce modificazioni o integrazioni a disposizioni normative vigenti.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non determina l'abrogazione di alcuna disposizione.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'atto normativo non ha effetti retroattivi, di riviviscenza, di interpretazione autentica o derogatori rispetto alla normativa vigente.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è richiesto alcun provvedimento di attuazione.

8. *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

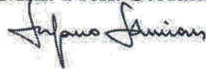
Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12 settembre 2025

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 12 SET. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Risoluzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 71 della Convenzione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON
THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

PART VI

The Council

Article 16

Replace the text of Article 16 with:

"The Council shall be composed of fifty-two Members elected by the Assembly."

Article 17

Replace the text of Article 17 with:

"In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the following criteria:

- (a) Twelve shall be States with the largest interest in providing international shipping services;
- (b) Twelve shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;
- (c) Twenty-eight shall be States not elected under (a) or (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world."

Article 18

Replace the text of Article 18 with:

"Members represented on the Council in accordance with Article 16 shall hold office until the end of the next two consecutive regular sessions of the Assembly. Members shall be eligible for re-election."

Article 19(b)

Replace the text of Article 19(b) with:

"(b) Thirty-four Members of the Council shall constitute a quorum."

PART XXI

Entry into force

Article 81

In Article 81, replace the words "of which the English, French and Spanish texts are equally authentic" with "of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic".

TRADUZIONE

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULLA
ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE

PARTE VI

Il Consiglio

Articolo 16

Sostituire il testo dell'articolo 16 con:

‘Il Consiglio si compone di cinquantadue membri eletti dall'Assemblea.’

Articolo 17

Sostituire il testo dell'articolo 17 con:

‘Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea osserva i seguenti criteri:

- (a) dodici Stati con maggiori interessi nella fornitura dei servizi di navigazione internazionale;
- (b) dodici altri Stati con maggiori interessi nel commercio marittimo internazionale;
- (c) ventotto Stati, non eletti in base alle lettere (a) o (b) sopra descritte, con speciali interessi nella navigazione o nel trasporto marittimo, e la cui elezione al Consiglio assicuri la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo.’

Articolo 18

Sostituire il testo dell'articolo 18 con:

I membri rappresentanti al Consiglio, in conformità con l'articolo 16, restano in carica fino alla fine delle successive due sessioni consecutive regolari dell'Assemblea. I membri sono candidabili per la rielezione.

Articolo 19 (b)

Sostituire il testo dell'articolo 19(b) con:

‘(b) Trentaquattro Membri del Consiglio costituiscono il *quorum*.’

PART XXI

Entrata in vigore

Articolo 81

Nell'articolo 81 sostituire le parole ‘di cui i testi in inglese, francese e spagnolo fanno ugualmente fede’ con ‘di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede.’

Convention on the International Maritime Organization (IMO)

The States Parties to the present Convention hereby establish the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Organization").

Part I - Purposes of the Organization

Article 1

The purposes of the Organization are:

- a. To provide machinery for co-operation among Governments in the field of governmental regulation and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping engaged in international trade; to encourage and facilitate the general adoption of the highest practicable standards in matters concerning the maritime safety, efficiency of navigation and prevention and control of marine pollution from ships; and to deal with administrative and legal matters related to the purposes set out in this Article;
- b. To encourage the removal of discriminatory action and unnecessary restrictions by Governments affecting shipping engaged in international trade so as to promote the availability of shipping services to the commerce of the world without discrimination; assistance and encouragement given by a Government for the development of its national shipping and for purposes of security does not in itself constitute discrimination, provided that such assistance and encouragement is not based on measures designed to restrict the freedom of shipping of all flags to take part in international trade;
- c. To provide for the consideration by the Organization of matters concerning unfair restrictive practices by shipping concerns in accordance with part II;
- d. To provide for the consideration by the Organization of any matters concerning shipping and the effect of shipping on the marine environment that may be referred to it by any organ or specialized agency of the United Nations;
- e. To provide for the exchange of information among Governments on matters under consideration by the Organization.

Part II - Functions

Article 2

In order to achieve the purposes set out in part I, the Organization shall:

- a. Subject to the provisions of Article 3, consider and make recommendations upon matters arising under Article 1 (a), (b) and (c) that may be remitted to it by Members, by any organ or specialized agency of the United Nations or by any other intergovernmental organization or upon matters referred to it under Article 1 (d);
- b. Provide for the drafting of conventions, agreements, or other suitable instruments, and recommend these to Governments and to intergovernmental organizations, and convene such conferences as may be necessary;

- c. Provide machinery for consultation among Members and the exchange of information among Governments;
- d. Perform functions arising in connexion with paragraphs (a), (b) and (c) of this Article, in particular those assigned to it by or under international instruments relating to maritime matters and the effect of shipping on the marine environment;
- e. Facilitate as necessary, and in accordance with part X, technical co-operation within the scope of the Organization.

Article 3

In those matters which appear to the Organization capable of settlement through the normal processes of international shipping business the Organization shall so recommend. When, in the opinion of the Organization, any matter concerning unfair restrictive practices by shipping concerns is incapable of settlement through the normal processes of international shipping business, or has in fact so proved, and provided it shall first have been the subject of direct negotiations between the Members concerned, the Organization shall, at the request of one of those Members, consider the matter.

Part III - Membership

Article 4

Membership in the Organization shall be open to all States, subject to the provisions of part III.

Article 5

Members of the United Nations may become Members of the Organization by becoming parties to the Convention in accordance with the provisions of Article 76.

Article 6

States not Members of the United Nations which have been invited to send representatives to the United Nations Maritime Conference convened in Geneva on 19 February 1948, may become Members by becoming parties to the Convention in accordance with the provisions of Article 76.

Article 7

Any State not entitled to become a Member under Article 5 or 6 may apply through the Secretary-General of the Organization to become a Member and shall be admitted as a Member upon its becoming a party to the Convention in accordance with the provisions of Article 76 provided that, upon the recommendation of the Council, its application has been approved by two-thirds of the Members other than Associate Members.

Article 8

Any Territory or group of Territories to which the Convention has been made applicable under Article 77, by the Member having responsibility for its international relations or by the United Nations, may become an Associate Member of the Organization by notification in writing given

by such Member or by the United Nations, as the case may be, to the Secretary General of the United Nations.

Article 9

An Associate Member shall have the rights and obligations of a Member under the Convention except that it shall not have the right to vote or be eligible for membership on the Council and subject to this the word "Member" in the Convention shall be deemed to include Associate Member unless the context otherwise requires.

Article 10

No State or Territory may become or remain a Member of the Organization contrary to a resolution of the General Assembly of the United Nations.

Part IV - Organs

Article 11

The Organization shall consist of an Assembly, a Council, a Maritime Safety Committee, a Legal Committee, a Marine Environment Protection Committee, a Technical Co-operation Committee, a Facilitation Committee and such subsidiary organs as the Organization may at any time consider necessary; and a Secretariat.

Part V - The Assembly

Article 12

The Assembly shall consist of all the Members.

Article 13

Regular sessions of the Assembly shall take place once every two years. Extraordinary sessions shall be convened after a notice of sixty days whenever one-third of the Members give notice to the Secretary-General that they desire a session to be arranged, or at any time if deemed necessary by the Council, after a notice of sixty days.

Article 14

A majority of the Members other than Associate Members shall constitute a quorum for the meetings of the Assembly.

Article 15

The functions of the Assembly shall be:

- a. To elect at each regular session from among its Members, other than Associate Members, its President and two Vice-Presidents who shall hold office until the next regular session;
- b. To determine its own Rules of Procedure except as otherwise provided in the Convention;

- c. To establish any temporary or, upon recommendation of the Council, permanent subsidiary bodies it may consider to be necessary;
- d. To elect the Members to be represented on the Council as provided in Article 17;
- e. To receive and consider the reports of the Council, and to decide upon any question referred to it by the Council;
- f. To approve the work programme of the Organization;
- g. To vote the budget and determine the financial arrangements of the Organization, in accordance with part XIII;
- h. To review the expenditures and approve the accounts of the Organization;
- i. To perform the functions of the Organization, provided that in matters relating to Article 2 (a) and (b), the Assembly shall refer such matters to the Council for formulation by it of any recommendations or instruments thereon; provided further that any recommendations or instruments submitted to the Assembly by the Council and not accepted by the Assembly shall be referred back to the Council for further consideration with such observations as the Assembly may make;
- j. To recommend to Members for adoption regulations and guidelines concerning maritime safety, the prevention and control of marine pollution from ships and other matters concerning the effect of shipping on the marine environment assigned to the Organization by or under international instruments, or amendments to such regulations and guidelines which have been referred to it;
- k. To take such action as it may deem appropriate to promote technical co-operation in accordance with Article 2 (e), taking into account the special needs of developing countries;
- l. To take decisions in regard to convening any international conference or following any other appropriate procedure for the adoption of international conventions or of amendments to any international conventions which have been developed by the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee, or other organs of the Organization.
- m. To refer to the Council for consideration or decision any matters within the scope of the Organization, except that the function of making recommendations under paragraph (j) of this Article shall not be delegated.

Part VI - The Council

Article 16

The Council shall be composed of forty Members elected by the Assembly.

Article 17

In electing the Members of the Council, the Assembly shall observe the following criteria:

- a. Ten shall be States with the largest interest in providing international shipping services;

- b. Ten shall be other States with the largest interest in international seaborne trade;
- c. Twenty shall be States not elected under (a) or (b) above which have special interests in maritime transport or navigation, and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world.

Article 18

Members represented on the Council in accordance with Article 16 shall hold office until the end of the next regular session of the Assembly. Members shall be eligible for re-election.

Article 19

- a. The Council shall elect its Chairman and adopt its own Rules of Procedure except as otherwise provided in the Convention.
- b. Twenty-six Members of the Council shall constitute a quorum.
- c. The Council shall meet upon one month's notice as often as may be necessary for the efficient discharge of its duties upon the summons of its Chairman or upon request by not less than four of its Members. It shall meet at such places as may be convenient.

Article 20

The Council shall invite any Member to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

Article 21

- a. The Council shall consider the draft work programme and budget estimates prepared by the Secretary-General in the light of the proposals of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and, taking these into account, shall establish and submit to the Assembly the work programme and budget of the Organization, having regard to the general interest and priorities of the Organization.
- b. The Council shall receive the reports, proposals and recommendations of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, the Facilitation Committee and other organs of the Organization and shall transmit them to the Assembly and, when the Assembly is not in session, to the Members for information, together with the comments and recommendations of the Council.
- c. Matters within the scope of Articles 28, 33, 38, 43 and 48 shall be considered by the Council only after obtaining the views of the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, or the Facilitation Committee, as may be appropriate.

Article 22

The Council, with the approval of the Assembly, shall appoint the Secretary-General. The Council shall also make provision for the appointment of such other personnel as may be

necessary, and determine the terms and conditions of service of the Secretary-General and other personnel, which terms and conditions shall conform as far as possible with those of the United Nations and its specialized agencies.

Article 23

The Council shall make a report to the Assembly at each regular session on the work performed by the Organization since the previous regular session of the Assembly.

Article 24

The Council shall submit to the Assembly financial statements of the Organization, together with the Council's comments and recommendations.

Article 25

- a. The Council may enter into agreements or arrangements covering the relationship of the Organization with other organizations, as provided for in part XVI. Such agreements or arrangements shall be subject to approval by the Assembly.
- b. Having regard to the provisions of part XVI and to the relations maintained with other bodies by the respective Committees under Articles 28, 33, 38, 43 and 48, the Council shall, between sessions of the Assembly, be responsible for relations with other organizations.

Article 26

Between sessions of the Assembly, the Council shall perform all the functions of the Organization, except the function of making recommendations under Article 15 (j). In particular, the Council shall co-ordinate the activities of the organs of the Organization and may make such adjustments in the work programme as are strictly necessary to ensure the efficient functioning of the Organization.

Part VII - Maritime Safety Committee

Article 27

The Maritime Safety Committee shall consist of all the Members.

Article 28

- a. The Maritime Safety Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with aids to navigation, construction and equipment of vessels, manning from a safety standpoint, rules for the prevention of collisions, handling of dangerous cargoes, maritime safety procedures and requirements, hydrographic information, log-books and navigational records, marine casualty investigation, salvage and rescue, and any other matters directly affecting maritime safety.
- b. The Maritime Safety Committee shall provide machinery for performing any duties assigned to it by this Convention, the Assembly or the Council, or any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by or under any other international instrument and accepted by the Organization.

- c. Having regard to the provisions of Article 25, the Maritimes Safety Committee, upon request by the Assembly or the Council or, if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 29

The Maritime Safety Committee shall submit to the Council:

- a. Proposals for safety regulations or for amendments to safety regulations which the Committee has developed;
- b. Recommendations and guidelines which the Committee has developed;
- c. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 30

The Maritime Safety Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 31

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 27, the Maritime Safety Committee when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part VIII - Legal Committee

Article 32

The Legal Committee shall consist of all the Members.

Article 33

- a. The Legal Committee shall consider any legal matters within the scope of the Organization.
- b. The Legal Committee shall take all necessary steps to perform any duties assigned to it by this Convention or by the Assembly or the Council, or any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by or under any other international instrument and accepted by the Organization.
- c. Having regard to the provisions of Article 25, the Legal Committee, upon request by the Assembly or the Council or, if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 34

The Legal Committee shall submit to the Council:

- a. Drafts of international conventions and of amendments to international conventions which the Committee has developed;
- b. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 35

The Legal Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 36

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 32, the Legal Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part IX - Marine Environment Protection Committee**Article 37**

The Marine Environment Protection Committee shall consist of all the Members.

Article 38

The Marine Environment Protection Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with the prevention and control of marine pollution from ships and in particular shall:

- a. Perform such functions as are or may be conferred upon the Organization by or under international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, particularly with respect to the adoption and amendment of regulations or other provisions, as provided for in such conventions;
- b. Consider appropriate measures to facilitate the enforcement of the conventions referred to in paragraph (a) above;
- c. Provide for the acquisition of scientific, technical and any other practical information on the prevention and control of marine pollution from ships for dissemination to States, in particular to developing countries and, where appropriate, make recommendations and develop guidelines;
- d. Promote co-operation with regional organizations concerned with the prevention and control of marine pollution from ships, having regard to the provisions of Article 25;
- e. Consider and take appropriate action with respect to any other matters falling within the scope of the Organization which would contribute to the prevention and control of marine pollution

from ships including co-operation on environmental matters with other international organizations, having regard to the provisions of Article 25.

Article 39

The Marine Environment Protection Committee shall submit to the Council:

- a. Proposals for regulations for the prevention and control of marine pollution from ships and for amendments to such regulations which the Committee has developed;
- b. Recommendations and guidelines which the Committee has developed;
- c. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 40

The Marine Environment Protection Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 41

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 37, the Marine Environment Protection Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part X - Technical Co-operation Committee

Article 42

The Technical Co-operation Committee shall consist of all the Members.

Article 43

- a. The Technical Co-operation Committee shall consider, as appropriate, any matter within the scope of the Organization concerned with the implementation of technical co-operation projects funded by the relevant United Nations programme for which the Organization acts as the executing or co-operating agency or by funds-in-trust voluntarily provided to the Organization, and any other matters related to the Organization's activities in the technical co-operation field.
- b. The Technical Co-operation Committee shall keep under review the work of the Secretariat concerning technical co-operation.
- c. The Technical Co-operation Committee shall perform those functions assigned to it by this Convention or by the Assembly or the Council, or any duty within the scope of this Article which may be assigned to it by or under any other international instrument and accepted by the Organization.
- d. Having regard to the provisions of Article 25, the Technical Co-operation Committee, upon request by the Assembly and Council or, if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationships with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 44

The Technical Co-operation Committee shall submit to the Council:

- a. Recommendations which the Committee has developed;
- b. A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 45

The Technical Co-operation Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 46

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 42, the Technical Co-operation Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part XI - The Facilitation Committee**Article 47**

The Facilitation Committee shall consist of all the Members.

Article 48

The Facilitation Committee shall consider any matter within the scope of the Organization concerned with the facilitation of international maritime traffic and in particular shall:

- (a) Perform such functions as are or may be conferred upon the Organization by or under international conventions for the facilitation of international maritime traffic, particularly with respect to the adoption and amendment of measures or other provisions, as provided for in such conventions.
- (b) Having regard to the provisions of Article 25, the Facilitation Committee, upon request by the Assembly or the Council or if it deems such action useful in the interests of its own work, shall maintain such close relationship with other bodies as may further the purposes of the Organization.

Article 49

The Facilitation Committee shall submit to the Council:

- (a) Recommendations and guidelines which the Committee has developed.
- (b) A report on the work of the Committee since the previous session of the Council.

Article 50

The Facilitation Committee shall meet at least once a year. It shall elect its officers once a year and shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 51

Notwithstanding anything to the contrary in this Convention, but subject to the provisions of Article 47, the Facilitation Committee, when exercising the functions conferred upon it by or under any international convention or other instrument, shall conform to the relevant provisions of the convention or instrument in question, particularly as regards the rules governing the procedures to be followed.

Part XII - The Secretariat**Article 52**

The Secretariat shall comprise the Secretary-General and such other personnel as the Organization may require. The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Organization and shall, subject to the provisions of Article 22, appoint the above-mentioned personnel.

Article 53

The Secretariat shall maintain all such records as may be necessary for the efficient discharge of the functions of the Organization and shall prepare, collect and circulate the papers, documents, agenda, minutes and information that may be required for the work of the Organization.

Article 54

The Secretary-General shall prepare and submit to the Council the financial statements for each year and the budget estimates on a biennial basis, with the estimates for each year shown separately.

Article 55

The Secretary-General shall keep Members informed with respect to the activities of the Organization. Each Member may appoint one or more representatives for the purpose of communication with the Secretary-General.

Article 56

In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any Government or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials. Each Member on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 57

The Secretary-General shall assume any other functions which may be assigned to him by the Convention, the Assembly or the Council.

Part XIII - Finances

Article 58

Each Member shall bear the salary, travel and other expenses of its own delegation to the meetings held by the Organization.

Article 59

The Council shall consider the financial statements and budget estimates prepared by the Secretary-General and submit them to the Assembly with its comments and recommendations.

Article 60

- a. Subject to any agreement between the Organization and the United Nations, the Assembly shall review and approve the budget estimates.
- b. The Assembly shall apportion the expenses among the Members in accordance with a scale to be fixed by it after consideration of the proposals of the Council thereon.

Article 61

Any Member which fails to discharge its financial obligation to the Organization within one year from the date on which it is due, shall have no vote in the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee or the Facilitation Committee unless the Assembly, at its discretion, waives this provision.

Part XIV - Voting**Article 62**

Except as otherwise provided in the Convention or in any international agreement which confers functions on the Assembly, the Council, the Maritime Safety Committee, the Legal Committee, the Marine Environment Protection Committee, the Technical Co-operation Committee, or the Facilitation Committee, the following provisions shall apply to voting in these organs:

- a. Each Member shall have one vote.
- b. Decisions shall be by a majority vote of the Members present and voting and, for decisions where a two-thirds majority vote is required, by a two-thirds majority vote of those present.
- c. For the purpose of the Convention, the phrase "Members present and voting" means Members present and casting an affirmative or negative vote. Members which abstain from voting shall be considered as not voting.

Part XV - Headquarters of the Organization**Article 63**

- a. The headquarters of the Organization shall be established in London.
- b. The Assembly may by a two-thirds majority vote change the site of the headquarters if necessary.
- c. The Assembly may hold sessions in any place other than the headquarters if the Council deems it necessary.

Part XVI - Relationship with the United Nations and other Organizations

Article 64

The Organization shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with Article 57 of the Charter of the United Nations as the specialized agency in the field of shipping and the effect of shipping on the marine environment. This relationship shall be effected through an agreement with the United Nations under Article 63 of the Charter of the United Nations, which agreement shall be concluded as provided in Article 25.

Article 65

The Organization shall co-operate with any specialized agency of the United Nations in matters which may be the common concern of the Organization and of such specialized agency, and shall consider such matters and act with respect to them in accord with such specialized agency.

Article 66

The Organization may, on matters within its scope, co-operate with other intergovernmental organizations which are not specialized agencies of the United Nations, but whose interests and activities are related to the purposes of the Organization.

Article 67

The Organization may, on matters within its scope, make suitable arrangements for consultation and co-operation with non-governmental international organizations.

Article 68

Subject to approval by a two-thirds majority vote of the Assembly, the Organization may take over from any other international organizations, governmental or non-governmental, such functions, resources and obligations within the scope of the Organization as may be transferred to the Organization by international agreements or by mutually acceptable arrangements entered into between competent authorities of the respective organizations. Similarly, the Organization may take over any administrative functions which are within its scope and which have been entrusted to a Government under the terms of any international instrument.

Part XVII - Legal capacity, privileges and immunities

Article 69

The legal capacity, privileges and immunities to be accorded to, or in connexion with, the Organization, shall be derived from and governed by the General Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947, subject to such modifications as may be set forth in the final (or revised) text of the Annex approved by the Organization in accordance with Sections 36 and 38 of the said General Convention.

Article 70

Pending its accession to the said General Convention in respect of the Organization, each Member undertakes to apply the provisions of Appendix II to the present Convention.

Part XVIII - Amendments

Article 71

Texts of proposed amendments to the Convention shall be communicated by the Secretary-General to Members at least six months in advance of their consideration by the Assembly. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Assembly. Twelve months after its acceptance by two thirds of the Members of the Organization, other than Associate Members, each amendment shall come into force for all Members. If within the first 60 days of this period of twelve months a Member gives notification of withdrawal from the Organization on account of an amendment the withdrawal shall, notwithstanding the provisions of Article 78 of the Convention, take effect on the date on which such amendment comes into force.

Article 72

Any amendment adopted under Article 71 shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will immediately forward a copy of the amendment to all Members.

Article 73

A declaration or acceptance under Article 71 shall be made by the communication of an instrument to the Secretary-General for deposit with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General will notify Members of the receipt of any such instrument and of the date when the amendment enters into force.

Part XIX - Interpretation

Article 74

Any question or dispute concerning the interpretation or application of the Convention shall be referred to the Assembly for settlement, or shall be settled in such other manner as the Parties to the dispute may agree. Nothing in this Article shall preclude any organ of the Organization from settling any such question or dispute that may arise during the exercise of its functions.

Article 75

Any legal question which cannot be settled as provided in Article 74 shall be referred by the Organization to the International Court of Justice for an advisory opinion in accordance with Article 96 of the Charter of the United Nations.

Part XX - Miscellaneous provisions

Article 76

Signature and acceptance

Subject to the provisions of part III the present Convention shall remain open for signature or acceptance and States may become parties to the Convention by:

- a. Signature without reservation as to acceptance;
- b. Signature subject to acceptance followed by acceptance; or
- c. Acceptance.

Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument with the Secretary-General of the United Nations.

Article 77**Territories**

- a. Members may make a declaration at any time that their participation in the Convention includes all or a group or a single one of the Territories for whose international relations they are responsible.
- b. The Convention does not apply to Territories for whose international relations Members are responsible unless a declaration to that effect has been made on their behalf under the provisions of paragraph (a) of this Article.
- c. A declaration made under paragraph (a) of this Article shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations and a copy of it will be forwarded by him to all States invited to the United Nations Maritime Conference and to such other States as may have become Members.
- d. In cases where under a Trusteeship Agreement the United Nations is the administering authority, the United Nations may accept the Convention on behalf of one, several, or all of the Trust Territories in accordance with the procedure set forth in Article 76.

Article 78**Withdrawal**

- a. Any Member may withdraw from the Organization by written notification given to the Secretary-General of the United Nations, who will immediately inform the other Members and the Secretary-General of the Organization of such notification. Notification of withdrawal may be given at any time after the expiration of twelve months from the date on which the Convention has come into force. The withdrawal shall take effect upon the expiration of twelve months from the date on which such written notification is received by the Secretary-General of the United Nations.
- b. The application of the Convention to a Territory or group of Territories under Article 77 may at any time be terminated by written notification given to the Secretary-General of the United Nations by the Member responsible for its international relations or, in the case of a Trust Territory of which the United Nations is the administering authority, by the United Nations. The Secretary-General of the United Nations will immediately inform all Members and the Secretary-General of the Organization of such notification. The notification shall take effect upon the expiration of twelve months from the date on which it is received by the Secretary-General of the United Nations.

Part XXI - Entry into force**Article 79**

The present Convention shall enter into force on the date when 21 States, of which seven shall each have a total tonnage of not less than 1,000,000 gross tons of shipping, have become parties to the Convention in accordance with Article 76.

Article 80

The Secretary-General of the United Nations will inform all States invited to the United Nations Maritime Conference and such other States as may have become Members, of the date when each State becomes party to the Convention, and also of the date on which the Convention enters into force.

Article 81

The present Convention, of which the English, French and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who will transmit certified copies thereof to each of the States invited to the United Nations Maritime Conference and to such other States as may have become Members.

Article 82

The United Nations is authorized to effect registration of the Convention as soon as it comes into force.

In witness whereof the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed the present Convention.

Done in Geneva on 6 March 1948.

Traduzione

0.747.305.91

**Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione marittima internazionale¹**

Conclusa a Ginevra il 6 marzo 1948
Approvata dall'Assemblea federale il 6 giugno 1955²
Entrata in vigore il 17 marzo 1958
(Stato 17 settembre 2024)

Gli stati che partecipano alla presente convenzione decidono di istituire l'Organizzazione marittima internazionale (chiamata qui di seguito «l'Organizzazione»).

**Parte I:
Scopi dell'Organizzazione****Art. 1**

Gli scopi dell'Organizzazione sono:

- a)³ l'istituzione di un sistema di collaborazione tra i governi nel campo della regolamentazione e degli usi governativi su le questioni tecniche di ogni genere relative alla navigazione commerciale internazionale e il promovimento e l'agevolazione della generalizzazione di norme il più possibile elevate per quanto concerne la sicurezza marittima, l'efficacia della navigazione, la prevenzione dell'inquinamento marino da navi e la lotta contro questo inquinamento, come anche l'esame delle questioni amministrative e giuridiche vincolate alle finalità di cui al presente articolo;
- b) il promovimento della rinuncia alle misure discriminanti e alle limitazioni non indispensabili, applicate dai Governi alla navigazione commerciale mondiale, allo scopo di mettere a disposizione del commercio mondiale, senza restrizione, i mezzi della navigazione marittima; l'aiuto e l'incoraggiamento da parte di un Governo intesi a sviluppare la marina mercantile nazionale e a salvaguardare la sicurezza non costituiscono per sé una discriminazione, eccetto che siano fondati su misure le quali mirino a limitare le libertà dei navigli di qualunque bandiera di partecipare al commercio internazionale;

RU 1958 1031; FF 1954 II 473 ediz. franc. 1954 II ediz. ted.

¹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1984 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

² RU 1958 1029

³ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

0.747.305.91

Navigazione

- c) l'esame, giusta la Parte II, delle questioni concernenti le pratiche restrittive sleali d'impresе di navigazione marittima;
- d)⁴ l'esame di tutti i problemi concernenti la navigazione marittima e i suoi effetti sull'ambiente marino, che a essa potranno essere affidati da qualsiasi organo o da qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite;
- e) lo scambio intergovernativo di informazioni sulle questioni studiate dall'Organizzazione.

Parte II: Funzioni

Art. 2⁵

Per raggiungere gli scopi indicati nella Parte I, all'Organizzazione sono affidate le funzioni seguenti:

- a) con riserva delle disposizioni dell'articolo 3, esaminare le questioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, che le fossero sottoposte da qualunque membro, organo, istituzione specializzata delle Nazioni Unite o da qualunque altra organizzazione intergovernativa, come pure tutti i problemi che le saranno sottoposti a norma della lettera d) dell'articolo 1 e fare raccomandazioni a tale riguardo;
- b) elaborare disegni di convenzioni, accordi e altri documenti appropriati, raccomandarli ai governi e alle organizzazioni intergovernative e convocare le conferenze che reputasse necessarie;
- c) istituire un sistema di consultazioni fra i membri e di scambio di informazione fra i governi;
- d) svolgere le funzioni risultanti dalle lettere a), b) e c) del presente articolo, segnatamente quelle che le sono affidate da o in virtù di strumenti internazionali concernenti problemi marittimi e gli effetti della navigazione marittima sull'ambiente marino;
- e) agevolare secondo il bisogno e in conformità delle disposizioni della Parte X, la cooperazione tecnica nel quadro delle attribuzioni dell'organizzazione:

Art. 3

L'Organizzazione raccomanda di risolvere le questioni, applicando, ove sia possibile, i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali. Se essa fosse

⁴ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268 **1982** 670; FF **1980** II 681).

⁵ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268 **1982** 670; FF **1980** II 681). Giusta detta ris, gli originari art. 3 a 31 diventano art. 2 a 30, le riferenze a detti art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

d'avviso che una questione concernente le pratiche ristrettive sleali delle imprese di navigazione marittima non possa essere risolta con i metodi commerciali usuali in materia di trasporti marittimi internazionali oppure se la questione non sia potuta essere risolta mediante tali metodi, l'Organizzazione la esamina, su proposta di uno dei membri interessati, a condizione che essa sia già stata oggetto di negoziati diretti.

Parte III: Membri

Art. 4

Tutti gli Stati possono diventare membri dell'Organizzazione alle condizioni previste nella Parte III.

Art. 5

I Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell'Organizzazione aderendo alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 76⁶.

Art. 6

Gli Stati non membri delle Nazioni Unite che sono stati invitati a mandare rappresentanti alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, convocata a Ginevra il 19 febbraio 1948, possono diventare membri aderendo alla Convenzione conformemente all'articolo 76.

Art. 7

Ogni Stato che non possiede i requisiti previsti negli articoli 5 e 6 può domandare, per il tramite del Segretario generale dell'Organizzazione, di diventare membro; esso sarà accolto come membro quando avrà aderito alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 76, purché la domanda d'ammissione sia stata accettata, mediante raccomandazione del Consiglio, dai due terzi dei membri dell'Organizzazione, esclusi i membri associati.

Art. 8

Ogni territorio o gruppo di territori cui, in virtù dell'articolo 77⁷, la Convenzione è stata dichiarata applicabile dal Membro che ne assicura le relazioni internazionali oppure dalle Nazioni Unite, può divenire membro associato dell'Organizzazione mediante notificazione scritta fatta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Na-

⁶ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

⁷ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

0.747.305.91

Navigazione

zioni Unite dal membro responsabile oppure, dato il caso, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 9⁸

Un membro associato ha i diritti e gli obblighi riconosciuti a qualsiasi membro dalla Convenzione. Esso, Tuttavia, non può partecipare alle votazioni del Consiglio né essere membro di quest'organo. Con questa riserva, la parola «membro», nella presente Convenzione, è considerata salvo indicazione contraria del contesto, designare anche i membri associati.

Art. 10

Nessuno Stato o territorio può divenire o rimanere membro dell'Organizzazione contrariamente a una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

**Parte IV:
Organi****Art. 11⁹**

L'Organizzazione comprende un'Assemblea, un Consiglio, un Comitato per la sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato per la protezione dell'ambiente marino, un Comitato per la cooperazione tecnica, un Comitato per la semplificazione delle formalità e gli organi ausiliari che l'Organizzazione ritenesse necessario istituire, come anche un Segretariato.

**Parte V:
L'Assemblea****Art. 12**

L'Assemblea è composta di tutti i membri.

Art. 13

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni due anni. Dovrà essere convocata una sessione straordinaria, dopo un preavviso di sessanta giorni, ogni volta che un terzo dei membri ne notifichi la domanda al Segretario generale oppure ogni volta che il Consiglio lo reputi necessario, parimenti dopo un preavviso di sessanta giorni.

⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU **1978** 365, **1977** 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF **1975** I 917).

⁹ Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Art. 14

Per deliberare validamente, l'Assemblea deve riunire la maggioranza dei membri che non siano membri associati.

Art. 15¹⁰

Le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

- a) eleggere, in ogni sessione ordinaria, fra i membri, che non siano membri associati, un Presidente e due Vicepresidenti che restano in carica fino alla sessione ordinaria successiva;
- b) stabilire il regolamento interno, salvo disposizione contraria della Convenzione;
- c) istituire, se lo reputi necessario, tutti gli organi temporanei oppure, su raccomandazione del Consiglio, permanenti;
- d) eleggere i Membri che saranno rappresentati nel Consiglio, conformemente all'articolo 17;
- e) ricevere e esaminare i rapporti del Consiglio e pronunciarsi su tutte le questioni che quello le sottoponesse;
- f) approvare il programma di lavoro dell'Organizzazione;
- g) votare il bilancio di previsione e stabilire l'ordinamento finanziario dell'Organizzazione, conformemente alla Parte XIII¹¹;
- h) esaminare le spese e approvare i conti dell'Organizzazione;
- i) adempiere le funzioni affidate all'Organizzazione, con la riserva che l'Assemblea trasmetterà al Consiglio le questioni indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 affinché faccia raccomandazioni o proponga strumenti appropriati, come pure con la riserva che tutti gli strumenti o raccomandazione sottoposti dal Consiglio all'Assemblea e che questa non avrà accettato saranno trasmessi al consiglio per riesame, con le eventuali osservazioni dell'Assemblea;
- j) raccomandare ai Membri l'introduzione di norme e di direttive relative alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento marittimo da navi, alla lotta contro questo inquinamento e ad altre questioni concernenti gli effetti della navigazione marittima sull'ambiente marino, assegnate all'Organizzazione da o in virtù di strumenti internazionali, oppure l'adozione d'emendamenti a questo norme e direttive sottoposte;
- k) adottare qualsiasi provvedimento che giudicasse appropriato per promuovere la cooperazione tecnica conformemente alle disposizioni della lettera e) dell'articolo 2, tenendo conto dei bisogni propri ai Paesi in via di sviluppo;

¹⁰ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268 **1982** 670; FF **1980** II 709).

¹¹ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

0.747.305.91

Navigazione

- l)¹² decidere di adunare una conferenza internazionale o di seguire qualsiasi altra procedura adeguata all'adozione di convenzioni internazionali o di emendamenti a convenzioni internazionali elaborate dal Comitato per la sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica, dal Comitato per la semplificazione delle formalità o da altri organi dell'Organizzazione;
- m) rinviare al consiglio, per esame o decisione, qualsiasi affare di competenza dell'Organizzazione, restando però inteso che non deve essere delegata la facoltà di presentare raccomandazioni, prevista nella lettera j) del presente articolo.

Parte VI: Il consiglio

Art. 16¹³

Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall'Assemblea.

Art. 17¹⁴

L'Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti:

- a) dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi internazionali di navigazione marittima;
- b) dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo;
- c) venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.

Art. 18

I membri rappresentanti nel Consiglio, in virtù dell'articolo 16, rimangono in carica fino alla chiusura della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. I membri uscenti possono essere rieletti.

¹² Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

¹³ Nuovo testo giusta gli em. dell'Assemblea generale dell'Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU **2004** 3291).

¹⁴ Nuovo testo giusta gli em. dell'Assemblea generale dell'Organizzazione del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU **2004** 3291).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Art. 19¹⁵

- a) Il consiglio nomina il suo presidente e adotta il regolamento interno, salvo disposizioni contrarie della presente convenzione.
- b) Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.¹⁶
- c) Il consiglio si aduna, dopo preavviso di un mese, su convocazione del suo presidente o a domanda di almeno quattro dei suoi Membri, ogni qualvolta sia necessario per la buona esecuzione della sua missione. Esso si aduna in qualsiasi luogo che giudica appropriato.

Art. 20

Il Consiglio, ove esamini una questione che interessa particolarmente un membro dell'Organizzazione, invita quest'ultimo a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.

Art. 21¹⁷

- a) Il Consiglio esamina il progetto di programma di lavoro e le previsioni di bilancio approntato dal Segretario generale alla luce delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica, del Comitato per la semplificazione delle formalità e di altri organi dell'Organizzazione e ne tiene conto per allestire e sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro e il bilancio preventivo dell'Organizzazione, considerando l'interesse generale e le priorità dell'Organizzazione.
- b) Il Consiglio riceve i rapporti, le proposte e le raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e del Comitato per la semplificazione delle formalità, come anche di altri organi dell'Organizzazione. Li trasmette all'Assemblea e, se essa non è in sessione, ai Membri per informazione, aggiungendo osservazioni e raccomandazioni.
- c) Il Consiglio esamina le questioni risultanti dagli articoli 28, 33, 38, 43 e 48 soltanto dopo aver consultato il Comitato per la sicurezza marittima, il Comitato giuridico, il Comitato per la protezione dell'ambiente marino, il Comitato per la cooperazione tecnica o il Comitato per la semplificazione delle formalità, secondo i casi.

Art. 22

Il consiglio nomina, con l'approvazione dell'Assemblea, il Segretario generale. Il Consiglio prende tutte le disposizioni utili per l'assunzione del personale necessario.

¹⁵ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1276 **1982** 670; FF **1980** II 681).

¹⁶ Nuovo testo giusta gli em. dell'Assemblea generale dell'Organizzazione I del 4 nov. 1993, in vigore dal 7 nov. 2002 (RU **2004** 3291).

¹⁷ Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

0.747.305.91

Navigazione

Esso stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario generale e del personale, uniformandosi per quanto possibile alle disposizioni prese dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle sue istituzioni specializzate.

Art. 23¹⁸

Il Consiglio dovrà redigere un rapporto all'Assemblea, in occasione di ogni Sessione Ordinaria, circa il lavoro svolto dall'Organizzazione a partire dalla precedente Sessione Ordinaria dell'Assemblea.

Art. 24¹⁹

Il consiglio sottoporà all'Assemblea i rendiconti finanziari dell'Organizzazione, insieme ai commenti e alle raccomandazioni del Consiglio stesso.

Art. 25²⁰

- a) Il Consiglio può concludere accordi o prendere disposizioni concernenti i rapporti con le altre organizzazioni, conformemente alle disposizioni della Parte XVI²¹. Questi accordi e queste disposizioni soggiacciono all'approvazione dell'Assemblea.
- b) Tenuto conto delle disposizioni della Parte XVI e dei rapporti intrattenuti con altri organismi dai rispettivi comitati in virtù degli articoli 28, 33, 38, 43 e 48, il Consiglio assicura, tra le sessioni dell'Assemblea, le relazioni con le altre organizzazioni.²²

Art. 26²³

Nell'intervallo tra le sessioni dell'Assemblea, il Consiglio svolgerà tutte le funzioni dell'Organizzazione, salvo la funzione di fare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 15j). In particolare, il Consiglio coordinerà le attività degli organi dell'Organizzazione e potrà apportare al programma di lavoro quegli adeguamenti che siano strettamente necessari per assicurare l'efficace funzionalmente dell'Organizzazione.

¹⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

¹⁹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

²⁰ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268 **1982** 670; FF **1980** II 681).

²¹ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

²² Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

²³ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

**Parte VII:
Comitato di sicurezza marittima****Art. 27²⁴**

Il Comitato di sicurezza marittima si compone di tutti i membri.

Art. 28²⁵

a) Il Comitato per la Sicurezza Marittima esaminerà ogni questione che ricade nella sfera di competenza dell'Organizzazione riguardante gli aiuti alla navigazione marittima, la costruzione e l'equipaggiamento delle navi, le questioni relative all'equipaggio dal punto di vista della sicurezza, le norme per la prevenzione di collisioni, il modo di maneggiare merci pericolose, le procedure e i requisiti sicurezza marittima, l'informazione idrografica, i giornali di bordo e i documenti relativi alla navigazione marittima, le inchieste sugli incidenti in mare, il salvataggio di beni e persone e ogni altra questione direttamente connessa alla sicurezza marittima.

b) Il Comitato per la Sicurezza Marittima dovrà provvedere a tutti quei meccanismi che gli permettono di svolgere le funzioni ad esso assegnate dalla Convenzione, dall'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che ricada nell'ambito di quanto previsto al presente articolo, che possa essergli attribuito da o ai sensi di qualsiasi altro strumento internazionale che l'Organizzazione avrà accettato.

c) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, il Comitato per la Sicurezza Marittima su richiesta dell'Assemblea e²⁶ del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile all'interesse del proprio lavoro, aumenterà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

Art. 29²⁷

Il Comitato per la Sicurezza Marittima sottoporrà al Consiglio:

- a) proposte di regolamenti di sicurezza o di emendamenti ai regolamenti di sicurezza da esso stesso elaborati;
- b) raccomandazioni e direttive che esso stesso ha elaborato;
- c) un Rapporto sul lavoro del Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

²⁴ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera dal 1° apr. 1978 (RU **1978** 365, **1977** 1074 Art. 1 lett d; FF **1980** II 917).

²⁵ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

²⁶ Espr. introdotta dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268 **1982** 670; FF **1980** II 681).

²⁷ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

0.747.305.91

Navigazione

Art. 30²⁸

Il Comitato di sicurezza marittima si riunisce almeno una volta l'anno. Esso nomina l'Ufficio una volta l'anno e adotta il suo regolamento interno.

Art. 31²⁹

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 27, il Comitato per la Sicurezza Marittima, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà confermarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

**Parte VIII³⁰:
Comitato giuridico****Art. 32**

Il Comitato Giuridico sarà composto da tutti i Membri.

Art. 33

- a) Il Comitato Giuridico esaminerà ogni questione giuridica che ricada nell'ambito della competenza dell'Organizzazione.
- b) Il Comitato Giuridico compirà tutti quei passi necessari all'espletamento dei compiti assegnatogli dalla presente Convenzione o dell'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito, che ricada nell'ambito delle materie trattate al presente articolo, che possa esserle assegnato da o ai sensi di un qualsiasi altro strumento internazionale che l'Organizzazione avrà accettato.
- c) Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il Comitato Giuridico, su richiesta dell'Assemblea e³¹ del Consiglio o qualora esso stesso reputi tale azione utile nell'in-

²⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 ott. 1974, approvata dall'AF il 24 set. 1975, in vigore per la Svizzera il 1° apr. 1978 (RU 1978 365, 1977 1074 art. 1 cpv. 1 lett. d; FF 1975 I 917).

²⁹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681). Giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681), gli originari art. 32 a 42 diventano art. 31 a 41, le riferenze a detti art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

³⁰ Introdotto dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

³¹ Espr. introdotta dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

teresse del proprio lavoro, manterrà con altri organismi quelle strette relazioni che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

Art. 34

Il Comitato Giuridico sottoporrà al Consiglio:

- a) le bozze di convenzioni internazionali e degli emendamenti a versioni internazionali che siano state esso elaborate;
- b) un rapporto circa il lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 35

Il Comitato Giuridico si riunirà almeno una volta all'anno. Eleggerà i propri funzionari una volta all'anno e adotterà le proprie Norme di Procedura.

Art. 36

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 32, il Comitato Giuridico, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte IX³²:**Comitato per la Protezione dell'ambiente marino****Art. 37**

Il Comitato per la Protezione dell'ambiente Marino è composto di tutti i Membri.

Art. 38

Il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino esaminerà ogni questione che ricada nell'ambito della competenza dell'Organizzazione relativa alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, in particolare esso:

- a) dovrà svolgere quelle funzioni che sono o possono essere attribuite all'Organizzazione da o ai sensi di convenzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, particolarmente in materia di adozione o emendamento di regolamenti o altre disposizioni, ai sensi di tali convenzioni;

³² Introdotto dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU 1982 671 670; FF 1980 II 681).

0.747.305.91

Navigazione

- b) esaminerà le misure appropriate per facilitare l'attuazione delle convenzioni di cui al paragrafo a) che precede;
- c) si adopererà per accogliere informazioni scientifiche, tecniche e ogni altra informazione pratica circa la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi da diramare agli Stati, in particolare ai Paesi in via di sviluppo e, ove ciò sia opportuno, esse farà raccomandazioni ed elaborerà direttive;
- d) promuoverà la cooperazione con le organizzazioni regionali competenti in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 25;
- e) esaminerà e intraprenderà le opportune azioni relativamente a ogni altra questione che rientri nell'ambito delle competenze dell'Organizzazione e che possa contribuire alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento marino da parte di navi, ivi inclusa la cooperazione su questioni dell'ambiente con altre organizzazioni internazionali, tenendo presenti le disposizioni di cui all'articolo 25.

Art. 39

Il comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino sottoporrà al Consiglio:

- a) proposte su regolamenti concernenti la prevenzione e il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi ed emendamenti a quei regolamenti che sono stati elaborati dal Comitato stesso;
- b) raccomandazioni e direttive che il Comitato ha elaborato;
- c) un rapporto sul lavoro svolto dal Comitato a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 40

Il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino si riunirà almeno una volta all'anno. Esso eleggerà il proprio ufficio presidenziale una volta all'anno e adotterà le proprie norme di procedura.

Art. 41

Nonostante qualsiasi disposizione contrastante alla presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 37, il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino, allorché eserciterà le funzioni ad esso conferite da o ai sensi di qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti disposizioni della convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Parte X³³:**Comitato per la cooperazione tecnica****Art. 42**

Il Comitato per la cooperazione tecnica è composto di tutti i Membri.

Art. 43

a) Il Comitato per la cooperazione tecnica esamina, secondo l'opportunità, tutte le questioni di competenza dell'Organizzazione per quanto concerne l'esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica finanziati dal programma pertinente delle Nazioni Unite, di cui l'Organizzazione è l'agente d'esecuzione o di cooperazione, oppure da fondi a destinazione speciale, volontariamente messi a disposizione dell'Organizzazione, e qualsiasi altra questione vincolata alle attività dell'Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.

b) Il Comitato per la cooperazione tecnica controlla i lavori della Segretaria nel settore della cooperazione tecnica.

c) Il Comitato per la cooperazione tecnica svolge le funzioni assegnategli, nella presente Convenzione dall'Assemblea o dal Consiglio, oppure le missioni che possono essergli affidate nel quadro del presente articolo, da o in virtù di qualsiasi altro strumento internazionale, e che possono essere accettate dall'Organizzazione.

d) Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il comitato per la cooperazione tecnica, a domanda dell'Assemblea e del Consiglio, oppure, se lo giudica utile nell'interesse dei propri lavori, mantiene con altri organismi stretti rapporti intesi a promuovere le finalità dell'Organizzazione.

Art. 44

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottopone al Consiglio:

- a) le raccomandazioni che ha elaborate;
- b) il rapporto sui lavori dopo l'ultima sessione del Consiglio.

Art. 45

Il Comitato per la cooperazione tecnica si aduna almeno una volta all'anno. Elegge il suo ufficio annualmente e adotta il suo regolamento interno.

Art. 46

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione, ma con riserva delle disposizioni dell'articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, quando esercita le funzioni assegnategli da o in virtù di una convenzione internazionale o di

³³ Introdotta dalla ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU 1984 1268 1982 670; FF 1980 II 681).

0.747.305.91

Navigazione

qualsiasi altro strumento, si conforma alle pertinenti disposizioni della convenzione o di questo strumento, in particolare per le norme procedurali.

Parte XI³⁴: Comitato per la semplificazione delle formalità**Art. 47**

Il Comitato per la semplificazione delle formalità è composto da tutti i membri.

Art. 48

Il Comitato per la semplificazione delle formalità esamina tutte le questioni che rientrano nella competenza dell'Organizzazione nel campo della semplificazione delle formalità legate al traffico marittimo internazionale, in particolare:

- a) svolge le funzioni conferite o suscettibili di essere conferite all'Organizzazione ai sensi o in virtù delle convenzioni internazionali volte ad agevolare il traffico marittimo internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione e la modifica di misure o di altre disposizioni, conformemente alle disposizioni di dette convenzioni;
- b) tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il Comitato per la semplificazione delle formalità, su richiesta dell'Assemblea e del Consiglio o qualora esso stesso reputi utile tale azione nell'interesse del proprio lavoro, mantiene con altri organismi relazioni strette atte a promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

Art. 49

Il Comitato per la semplificazione delle formalità sottopone al Consiglio:

- a) le raccomandazioni e le direttive che ha elaborato;
- b) il rapporto circa il lavoro che ha svolto a partire dalla precedente sessione del Consiglio.

Art. 50

Il Comitato per la semplificazione delle formalità si riunisce almeno una volta all'anno. Esso nomina l'Ufficio una volta l'anno e adotta il suo regolamento interno.

Art. 51

Nonostante qualsiasi disposizione contraria alla presente Convenzione ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 47, il Comitato per la semplificazione delle formalità, allorché esercita le funzioni a esso conferite da o ai sensi di una convenzione internazionale o un qualsiasi altro strumento, dovrà conformarsi alle pertinenti dispo-

³⁴ Introdotta dagli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

sizioni della Convenzione o dello strumento in questione, in particolare per quanto concerne le norme di procedura da seguire.

Parte XII³⁵:
Il segretariato

Art. 52³⁶

Il Segretariato comprenderà il Segretario Generale e tutto quel personale che possa necessitare all'Organizzazione. Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione e, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 22, nominerà il suddetto personale.

Art. 53³⁷

Il Segretariato conserverà tutte quelle raccolte di documenti che siano necessarie per l'efficiente svolgimento delle funzioni dell'Organizzazione e preparerà, raccoglierà e farà circolare gli scritti, documenti, ordini del giorno, verbali e informazioni che siano necessari al lavoro dell'Organizzazione.

Art. 54

Il Segretario generale allestisce e sottopone al consiglio i conti annuali come pure il bilancio di previsione biennale indicando separatamente le previsioni corrispondenti a ciascun anno.

Art. 55

Il Segretario generale è incaricato di tenere informati i membri sull'attività dell'Organizzazione. Ogni membro può accreditare uno o più rappresentanti i quali si terranno in rapporto con il segretario generale.

³⁵ Le originari parti XI a XX diventano parti XII a XXI, rispettivamente gli art. 47 a 77 diventano art. 52 a 82, le riferenze a tali parti ed articoli che figurano nel testo della conv., sono stati adattati in conseguenza (RU **2025** 438). Giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'Ass. fed. il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268; **1982** 670; FF **1980** II 681), le originari parti VIII a XVII diventano parti XI a XX, rispettivamente gli art. 33 a 63 diventano art. 43 a 73, le riferenze a tali parti ed art. che figurano nel testo della Conv., sono stati adattati in conseguenza.

³⁶ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671, 670; FF **1980** II 681).

³⁷ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671, 670; FF **1980** II 681).

0.747.305.91

Navigazione

Art. 56

Il Segretario generale e il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, non devono domandare né ricevere istruzioni da alcun Governo o da autorità estranea all'Organizzazione. Essi devono astenersi da qualunque atto incompatibile con la loro condizione di funzionari internazionali e sono responsabili soltanto verso l'Organizzazione. Ogni membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e riunisca a esercitare qualsiasi influenza sulle loro funzioni.

Art. 57³⁸

Il Segretario Generale assumerà qualsiasi altra funzione che potrà essergli assegnata dalla Convenzione, dall'Assemblea o dal Consiglio.

**Parte XIII:
Finanze****Art. 58³⁹**

Ogni Membro si assumerà gli oneri relativi alla remunerazione, spese di viaggio e altre spese della propria delegazione in occasione delle riunioni indette dall'Organizzazione.

Art. 59

Il Consiglio esamina i conti e le previsioni del bilancio allestiti dal Segretario generale e li sottopone all'Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni.

Art. 60

a. Con riserva di qualunque accordo che potesse essere concluso fra l'Organizzazione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Assemblea esamina e approva il bilancio di previsione.

b. L'Assemblea ripartisce l'importo delle spese fra i membri conformemente a una graduatoria da esse stabilita, tenuto conto delle proposte del Consiglio.

³⁸ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

³⁹ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Art. 61⁴⁰

Qualsiasi Membro che non adempie i suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Organizzazione entro il termine di un anno dalla data di scadenza non ha diritto di voto né all'Assemblea, né al Consiglio, né al Comitato per la sicurezza marittima, né al Comitato giuridico, né al Comitato per la protezione dell'ambiente marino, né al Comitato per la cooperazione tecnica, né al Comitato per la semplificazione delle formalità; l'Assemblea, se lo auspica, può tuttavia derogare a queste disposizioni.

**Parte XIV:
Voto****Art. 62⁴¹**

Se la Convenzione o un accordo internazionale conferente attribuzioni all'Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell'ambiente marino, al Comitato per la cooperazione tecnica o al Comitato per la semplificazione delle formalità non dispone altrimenti, il voto in questi organi è retto dalle disposizioni seguenti:

- a) ogni Membro dispone di un voto;
- b) le decisioni sono prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti e, quando è richiesta una maggioranza dei due terzi, a una maggioranza dei due terzi dei Membri presenti;
- c) per la presente Convenzione, l'espressione «Membri presenti e votanti» significa Membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo. I Membri che si astengono sono considerati «Membri non votanti».

**Parte XV:
Sede dell'Organizzazione****Art. 63**

- a. L'Organizzazione ha la sede a Londra.
- b. Qualora fosse necessario, l'Assemblea può, alla maggioranza dei due terzi, stabilire in un altro luogo la sede dell'Organizzazione.
- c. Ove il Consiglio lo reputi necessario, l'Assemblea può riunirsi in qualsiasi altro luogo.

⁴⁰ Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

⁴¹ Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI del 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

0.747.305.91

Navigazione

**Parte XVI:
Rapporti con le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni****Art. 64⁴²**

Conformemente all'articolo 57 della Carta⁴³, l'Organizzazione è collegata all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituzione specializzata nel settore della navigazione marittima e dei suoi effetti sull'ambiente marino. Le relazioni sono istituite mediante un accordo concluso con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in virtù dell'articolo 63 della Carta e secondo le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione.

Art. 65

Se si presentassero problemi di comune interesse fra l'Organizzazione e un'istituzione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione collaborerà con quest'ultima; essa esaminerà questi problemi e prenderà provvedimenti di concerto con detta istituzione.

Art. 66

Per tutti i problemi di sua competenza, l'Organizzazione può collaborare con altre organizzazioni intergovernative che, senz'essere istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, hanno interessi e attività affini agli scopi che essa persegue.

Art. 67

L'Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non intergovernative.

Art. 68

Riservata l'approvazione, con due terzi dei voti, dell'Assemblea, l'Organizzazione può rilevare da qualsiasi altra organizzazione internazionale, intergovernativa o no, le attribuzioni, i mezzi e gli obblighi di sua competenza che le fossero trasferiti in virtù di accordi internazionali o di intese accettabili per le due parti, conchiusi dalle autorità competenti delle organizzazioni interessate. L'Organizzazione potrà parimente assumere tutte le funzioni amministrative di sua competenza, che sono state affidate a un Governo in virtù di un strumento internazionale.

⁴² Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 17 nov. 1977, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1268 **1982** 670; FF **1980** II 681).

⁴³ RS **0.120**

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

**Parte XVII:
Capacità giuridica, privilegi e immunità****Art. 69**

La capacità giuridica, come pure i privilegi e le immunità riconosciuti all'Organizzazione oppure ad essa concessi in ragione della sua esistenza, sono definiti nella Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, e sono retti da quella. Rimangono riservate le modificazioni che potessero essere apportate dal testo finale (o riveduto) dell'Allegato approvato dall'Organizzazione, conformemente ai capi 36 e 38 di detta Convenzione generale.

Art. 70

Ogni membro si impegna ad applicare le disposizioni dell'Allegato II della presente Convenzione, fin tanto che non abbia aderito a detta Convenzione generale per quanto concerne l'Organizzazione.

**Parte XVIII:
Emendamenti****Art. 71⁴⁴**

I testi dei progetti d'emendamenti alla Convenzione sono comunicati ai Membri dalla Segreteria generale sei mesi almeno prima che siano sottoposti all'esame dell'Assemblea. Gli emendamenti sono adottati dall'Assemblea alla maggioranza di due terzi dei voti. Dodici mesi dopo la sua approvazione da parte dei due terzi dei Membri dell'Organizzazione, esclusi i Membri associati, ogni emendamento entra in vigore per tutti i Membri. Se, entro un termine di 60 giorni dall'inizio di questo periodo di dodici mesi, un Membro comunica il ritiro dall'Organizzazione a cagione di un emendamento, il ritiro ha effetto, nonostante le disposizioni dell'articolo 58, alla data in cui entra in vigore l'emendamento.

Art. 72

Ogni emendamento, approvato conformemente alle disposizioni dell'articolo 71⁴⁵, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che immediatamente ne comunicherà il testo a tutti i membri.

⁴⁴ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 15 nov. 1979, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 10 nov. 1984 (RU **1984** 1276 **1982** 670; FF **1980** II 681).

⁴⁵ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dall'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438). Di detta mod. è tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

0.747.305.91

Navigazione

Art. 73

Le dichiarazioni o accettazioni previste nell'articolo 71 sono notificate mediante comunicazione d'un documento ufficiale al Segretario generale, affinché siano depositate presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica ai membri il ricevimento di detto documento, come pure la data alla quale entra in vigore l'emendamento.

**Parte XIX:
Interpretazione****Art. 74⁴⁶**

Ogni questione o disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione verrà demandata all'Assemblea per la sua soluzione, o verrà risolta in qualsiasi altro modo sul quale si accorderanno le Parti in disputa. Nulla nel presente articolo preclude a qualsiasi organo dell'Organizzazione la possibilità di risolvere una qualsiasi questione o disputa che possa sorgere nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 75

Qualsiasi questione giuridica che non possa essere regolata con i rimedi indicati nell'articolo 74⁴⁷ può essere deferita dall'Organizzazione alla Corte Internazionale di Giustizia per parere consultivo conformemente all'articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite⁴⁸.

**Parte XX:
Disposizioni varie****Art. 76** Firma e accettazione

Con riserva delle disposizioni della Parte III, la presente Convenzione rimarrà aperta alla firma o all'accettazione e gli Stati potranno divenir parte della Convenzione mediante

- a. la firma, senza riserva d'accettazione;
- b. la firma, con riserva d'accettazione e consecutiva accettazione; oppure
- c. l'accettazione.

L'accettazione è effettiva con il deposito di un documento ufficiale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

⁴⁶ Nuovo testo giusta la ris. dell'Assemblea generale dell'OMCI del 14 nov. 1975, approvata dall'AF il 9 dic. 1980, in vigore per la Svizzera il 22 mag. 1982 (RU **1982** 671 670; FF **1980** II 681).

⁴⁷ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

⁴⁸ RS **0.120**

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Art. 77 Territori

- a. I membri possono dichiarare in qualunque momento che la loro partecipazione alla Convenzione include quella di tutti, d'un gruppo o d'uno solo dei territori dei quali assicurano le relazioni internazionali.
- b. La presente Convenzione si applica ai territori di cui i membri assicurano le relazioni internazionali soltanto se a tale scopo è stata fatta una dichiarazione in loro nome conformemente alla lettera a del presente articolo.
- c. Qualunque dichiarazione fatta conformemente alla lettera a del presente articolo è comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne manda copia a tutti gli Stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite, come pure a tutti gli altri Stati che fossero divenuti membri.
- d. Nel caso in cui, in virtù di un accordo di amministrazione fiduciaria, l'Organizzazione delle Nazioni Unite è l'Autorità incaricata dell'amministrazione di certi territori, l'Organizzazione delle Nazioni Unite può accettare la Convenzione in nome di uno, di alcuni o di tutti i territori sotto la sua amministrazione fiduciaria, conformemente alla procedura indicata nell'articolo 76⁴⁹.

Art. 78 Recesso

- a. I membri possono recedere dall'Organizzazione mediante notificazione scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. Questi ne informa immediatamente gli altri membri e il Segretario generale dell'Organizzazione. La notificazione del recesso può essere fatta in qualunque momento dopo un periodo di dodici mesi a contare dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. Il recesso ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento della notificazione scritta da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- b. L'applicazione della Convenzione ai territori o gruppi di territori indicati nell'articolo 77⁵⁰ può cessare in qualunque momento mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da parte del membro incaricato delle loro relazioni esterne oppure delle Nazioni Unite se si tratta di territorio del quale esse hanno l'amministrazione fiduciaria. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ne dà immediatamente avviso a tutti i membri e al Segretario generale dell'Organizzazione. La notificazione ha effetto dodici mesi dopo la data nella quale essa è giunta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

⁴⁹ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

⁵⁰ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

0.747.305.91

Navigazione

**Parte XXI:
Entrata in vigore****Art. 79**

La presente Convenzione entra in vigore allorché vi avranno aderito conformemente all'articolo 76⁵¹ ventun nazioni, sette delle quali devono possedere un tonnellaggio complessivo pari, almeno, a un milione di tonnellate di stazza lorda.

Art. 80

Tutti gli stati invitati alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite e tutti gli altri stati che ne saranno divenuti membri saranno informati, dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della data in cui ciascun Stato diverrà parte della Convenzione, come pure della data in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Art. 81

La presente Convenzione, i cui testi inglese, francese e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascun Stato invitato alla Conferenza marittima delle Nazioni Unite come pure a qualsiasi altro Stato che fosse divenuto membro.

Art. 82

L'Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzata a registrare la Convenzione non appena essa sarà entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato la Convenzione.

Fatto a Ginevra, il 6 marzo 1948.

(Seguono le firme)

⁵¹ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU 2025 438).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

*Allegato I*⁵²

⁵² Privo d'oggetto. Vedi ora gli art. 16 e 17 della Conv.

0.747.305.91

Navigazione

Allegato II
(indicato nell'art. 70⁵³)**Capacità giuridica, privilegi e immunità**

Fin tanto che non avranno aderito alla Convenzione generale sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, per quanto concerne l'Organizzazione, i membri applicheranno all'Organizzazione o rispetto a questa le disposizioni concernenti la capacità giuridica, i privilegi e le immunità, seguenti.

Capo I

L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, della capacità giuridica necessaria al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

- a. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascun membro, dei privilegi e delle immunità necessari al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.
- b. I rappresentanti dei membri, compresi i supplenti, i consiglieri, i funzionari e gli impiegati dell'Organizzazione fruiscono parimente dei privilegi e delle immunità necessari al libero esercizio delle funzioni che assumono nell'Organizzazione.

Capo III

Nell'applicare le disposizioni dei Capi primo e secondo del presente Allegato, i membri si uniformeranno, per quanto sia possibile, alle clausole normali della Convenzione generale su i privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

⁵³ Nuovo riferimento giusta gli emendamenti adottati dell'Assemblea generale dell'OMCI il 7 nov. 1991, in vigore per la Svizzera il 7 dic. 2008 (RU **2025** 438).

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91**Campo d'applicazione il 17 settembre 2024⁵⁴**

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Albania	24 maggio	1993	24 maggio	1993
Algeria	31 ottobre	1963	31 ottobre	1963
Angola	6 giugno	1977	6 giugno	1977
Antigua e Barbuda	13 gennaio	1986	13 gennaio	1986
Arabia Saudita	25 febbraio	1969	25 febbraio	1969
Argentina	18 giugno	1953	17 marzo	1958
Armenia	19 gennaio	2018	19 gennaio	2018
Australia	13 febbraio	1952	17 marzo	1958
Austria	2 aprile	1975	2 aprile	1975
Azerbaigian	15 maggio	1995	15 maggio	1995
Bahamas	22 luglio	1976	22 luglio	1976
Bahrein	22 settembre	1976	22 settembre	1976
Bangladesh	27 maggio	1976	27 maggio	1976
Barbados	7 gennaio	1970	7 gennaio	1970
Belgio	9 agosto	1951	17 marzo	1958
Belize	13 settembre	1990	13 settembre	1990
Benin	19 marzo	1980	19 marzo	1980
Belarus	29 novembre	2016	29 novembre	2016
Bolivia	6 luglio	1987	6 luglio	1987
Bosnia e Erzegovina	16 luglio	1993	16 luglio	1993
Botswana	22 ottobre	2021	22 ottobre	2021
Brasile	4 marzo	1963	4 marzo	1963
Brunei	31 dicembre	1984	31 dicembre	1984
Bulgaria	5 aprile	1960	5 aprile	1960
Cambogia*	3 gennaio	1961	3 gennaio	1961
Camerun	1° maggio	1961	1° maggio	1961
Canada	15 ottobre	1948	17 marzo	1958
Capo Verde	24 agosto	1976	24 agosto	1976
Ceca, Repubblica	18 giugno	1993	18 giugno	1993
Cile	17 febbraio	1972	17 febbraio	1972
Cina	1° marzo	1973	1° marzo	1973
Hong Kong ^a	1° luglio	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	19 dicembre	1999	19 dicembre	1999
Cipro	21 novembre	1973	21 novembre	1973
Colombia	19 novembre	1974	19 novembre	1974
Comore	3 agosto	2001	3 agosto	2001

⁵⁴ RU 1976 1853; 1978 364; 1980 1661; 1982 1550; 1984 270, 1268; 1987 1147, 1174; 1989 404; 1990 1700; 2003 3537; 2004 3291; 2007 4407; 2014 1425; 2016 2859; 2019 901; 2024 507. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

0.747.305.91

Navigazione

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Congo (Brazzaville)	5 settembre	1975	5 settembre	1975
Congo (Kinshasa)	16 agosto	1973	16 agosto	1973
Corea (Nord)	16 aprile	1986	16 aprile	1986
Corea (Sud)	10 aprile	1962	10 aprile	1962
Costa Rica	4 marzo	1981	4 marzo	1981
Côte d'Ivoire	4 novembre	1960	4 novembre	1960
Croazia	8 luglio	1992	8 luglio	1992
Cuba*	6 maggio	1966	6 maggio	1966
Danimarca*	3 giugno	1959	3 giugno	1959
Faerøer, Isole	18 dicembre	2002	18 dicembre	2002
Dominica	18 dicembre	1979	18 dicembre	1979
Dominicana, Repubblica	25 agosto	1953	17 marzo	1958
Ecuador*	12 luglio	1956	17 marzo	1958
Egitto	17 marzo	1958	17 marzo	1958
El Salvador	12 febbraio	1981	12 febbraio	1981
Emirati Arabi Uniti	4 marzo	1980	4 marzo	1980
Eritrea	31 agosto	1993	31 agosto	1993
Estonia	31 gennaio	1992	31 gennaio	1992
Etiopia	3 luglio	1975	3 luglio	1975
Fiji	14 marzo	1983	14 marzo	1983
Filippine	9 novembre	1964	9 novembre	1964
Finlandia*	21 aprile	1959	21 aprile	1959
Francia	9 aprile	1952	17 marzo	1958
Gabon	1° aprile	1976	1° aprile	1976
Gambia	11 gennaio	1979	11 gennaio	1979
Georgia	22 giugno	1993	22 giugno	1993
Germania	7 gennaio	1959 F	7 gennaio	1959
Ghana	6 luglio	1959	6 luglio	1959
Giamaica	11 maggio	1976	11 maggio	1976
Giappone	17 marzo	1958	17 marzo	1958
Gibuti	20 febbraio	1979	20 febbraio	1979
Giordania	9 novembre	1973	9 novembre	1973
Grecia*	31 dicembre	1958	31 dicembre	1958
Grenada	3 dicembre	1999	3 dicembre	1998
Guatemala	16 marzo	1983	16 marzo	1983
Guinea	3 dicembre	1975	3 dicembre	1975
Guinea equatoriale	6 settembre	1972	6 settembre	1972
Guinea-Bissau	6 dicembre	1977	6 dicembre	1977
Guyana	13 maggio	1980	13 maggio	1980
Haiti	23 giugno	1953	17 marzo	1958
Honduras	23 agosto	1954	17 marzo	1958

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
India*	6 gennaio	1959	6 gennaio	1959
Indonesia*	18 gennaio	1961	18 gennaio	1961
Iran	2 gennaio	1958	17 marzo	1958
Iraq*	28 agosto	1973	28 agosto	1973
Irlanda	26 febbraio	1951	17 marzo	1958
Islanda*	8 novembre	1960	8 novembre	1960
Isole Marshall	26 marzo	1998	26 marzo	1998
Israele	24 aprile	1952	17 marzo	1958
Italia	28 gennaio	1957	17 marzo	1958
Kazakistan	11 marzo	1994	11 marzo	1994
Kenya	22 agosto	1973	22 agosto	1973
Kiribati	28 ottobre	2003	28 ottobre	2003
Kirghizistan	27 febbraio	2024	27 febbraio	2024
Kuwait	5 luglio	1960	5 luglio	1960
Lettonia	1° marzo	1993	1° marzo	1993
Libano	3 maggio	1966	3 maggio	1966
Liberia	6 gennaio	1959	6 gennaio	1959
Libia	16 febbraio	1970	16 febbraio	1970
Lituania	7 dicembre	1995	7 dicembre	1995
Lussemburgo	14 febbraio	1991	14 febbraio	1991
Macedonia del Nord	13 ottobre	1993	13 ottobre	1993
Madagascar	8 marzo	1961	8 marzo	1961
Malawi	19 gennaio	1989	19 gennaio	1989
Malaysia*	17 giugno	1971	17 giugno	1971
Maldiva	31 maggio	1967	31 maggio	1967
Malta	22 giugno	1966 F	22 giugno	1966
Marocco*	30 luglio	1962	30 luglio	1962
Mauritania	8 maggio	1961	8 maggio	1961
Maurizio	18 maggio	1978	18 maggio	1978
Messico*	21 settembre	1954	17 marzo	1958
Moldova	12 dicembre	2001	12 dicembre	2001
Monaco	22 dicembre	1989	22 dicembre	1989
Mongolia	11 dicembre	1996	11 dicembre	1996
Montenegro	10 ottobre	2006	10 ottobre	2006
Mozambico	17 gennaio	1979	17 gennaio	1979
Myanmar	6 luglio	1951	17 marzo	1958
Namibia	27 ottobre	1994	27 ottobre	1994
Nauru	14 maggio	2018	14 maggio	2018
Nepal	31 gennaio	1979	31 gennaio	1979
Nicaragua	17 marzo	1982	17 marzo	1982
Nigeria	15 marzo	1962	15 marzo	1962
Norvegia*	29 dicembre	1958	29 dicembre	1958

0.747.305.91

Navigazione

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Nuova Zelanda	9 novembre	1960	9 novembre	1960
Cook, Isole	18 luglio	2008	18 luglio	2008
Oman	30 gennaio	1974	30 gennaio	1974
Paesi Bassi	31 marzo	1949	17 marzo	1958
Aruba ^c	1° gennaio	1986	1° gennaio	1986
Curaçao	3 ottobre	1949	17 marzo	1958
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	3 ottobre	1949	17 marzo	1958
Sint Maarten	3 ottobre	1949	17 marzo	1958
Pakistan	21 novembre	1958	21 novembre	1958
Palau	8 settembre	2011	8 settembre	2011
Panama	31 dicembre	1958	31 dicembre	1958
Papua Nuova Guinea	6 maggio	1976	6 maggio	1976
Paraguay	15 marzo	1993	15 marzo	1993
Perù	15 aprile	1968	15 aprile	1968
Polonia*	16 marzo	1960	16 marzo	1960
Portogallo	17 marzo	1976	17 marzo	1976
Qatar	19 maggio	1977	19 maggio	1977
Regno Unito	14 febbraio	1994	17 marzo	1958
Romania	28 aprile	1965	28 aprile	1965
Russia	24 dicembre	1958	24 dicembre	1958
Saint Kitts e Nevis	8 ottobre	2001	8 ottobre	2001
Saint Lucia	10 aprile	1980	10 aprile	1980
Saint Vincent e Grenadine	29 aprile	1981	29 aprile	1981
Salomone, Isole	27 giugno	1988	27 giugno	1988
Samoa	25 ottobre	1996	25 ottobre	1996
San Marino	12 marzo	2002	12 marzo	2002
São Tomé e Príncipe	9 luglio	1990	9 luglio	1990
Seicelle	13 giugno	1978	13 giugno	1978
Senegal	7 novembre	1960	7 novembre	1960
Serbia	11 dicembre	2000	11 dicembre	2000
Sierra Leone	14 marzo	1973	14 marzo	1973
Singapore	17 gennaio	1966	17 gennaio	1966
Siria	28 gennaio	1963	28 gennaio	1963
Slovacchia	24 marzo	1993	24 marzo	1993
Slovenia	10 febbraio	1993	10 febbraio	1993
Somalia	4 aprile	1978	4 aprile	1978
Spagna*	23 gennaio	1962	23 gennaio	1962
Sri Lanka*	6 aprile	1972	6 aprile	1972
Stati Uniti*	17 agosto	1950	17 marzo	1958
Sudafrica	28 febbraio	1995	28 febbraio	1995
Sudan	5 luglio	1974	5 luglio	1974
Suriname	14 ottobre	1976	14 ottobre	1976
Svezia*	27 aprile	1959	27 aprile	1959

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organizzazione marittima internazionale. Conv. istitutiva

0.747.305.91

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Svizzera*	20 luglio	1955	17 marzo	1958
Tanzania	8 gennaio	1974	8 gennaio	1974
Thailandia	20 settembre	1973	20 settembre	1973
Timor-Leste	10 maggio	2005	10 maggio	2005
Togo	20 giugno	1983	20 giugno	1983
Tonga	23 febbraio	2000	23 febbraio	2000
Trinidad e Tobago	27 aprile	1965	27 aprile	1965
Tunisia	23 maggio	1963	23 maggio	1963
Turchia*	25 marzo	1958	25 marzo	1958
Turkmenistan	26 agosto	1993	26 agosto	1993
Tuvalu	19 maggio	2004	19 maggio	2004
Ucraina	28 marzo	1994	28 marzo	1994
Uganda	30 giugno	2009	30 giugno	2009
Ungheria	10 giugno	1970	10 giugno	1970
Uruguay	10 maggio	1968 F	10 maggio	1968
Vanuatu	21 ottobre	1986	21 ottobre	1986
Venezuela	27 ottobre	1975	27 ottobre	1975
Vietnam*	12 giugno	1984	12 giugno	1984
Yemen	14 marzo	1979	14 marzo	1979
Zambia	2 ottobre	2014	2 ottobre	2014
Zimbabwe	16 agosto	2005	16 agosto	2005

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 7 giu. 1967 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 dic. 1984, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b Dal 2 feb. 1990 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 apr. 1987, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

^c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

0.747.305.91

Navigazione

Riserve e dichiarazioni**Svizzera**

In occasione del deposito del proprio strumento di ratificazione per la convenzione concernente l'istituzione d'una organizzazione marittima (IMCO), la Svizzera fa la riserva generale che la propria collaborazione col IMCO, segnatamente in quanto concerne i rapporti fra questa organizzazione con quella delle Nazioni Unite, non può superare quei limiti determinati dal suo atteggiamento di Stato perpetuamente neutrale. Nel senso di tale riserva generale è fatta una riserva speciale sia per quanto concerne il testo dell'articolo VI, dell'accordo, attualmente in fase di disegno fra l'IMCO e l'UNO, sia per qualsiasi altra clausola analoga che dovesse sostituire o completare questa disposizione, nell'accordo menzionato o in qualsiasi altro trattato.

€ 4,00